



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

il Sindaco

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651 ☎ 0974 987014 📠 0974 987520
www.celledibulgheria.sa.it protocollo@comunecelledibulgheria.it protocollo@pec.comunecelledibulgheria.it



Provincia di Salerno



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Valle di Liano

ORDINANZA N° 010 DEL 16/06/2025

DISPOSIZIONI PER IL TAGLIO DI SIEPI E DELLE FRONDE DEGLI ALBERI SPORGENTI SUI FRONTI DELLE AREE E STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

IL SINDACO

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:

- 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*
- 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.

Rilevato che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescere il fenomeno delle piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e aree pubbliche, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo occultando la visibilità della segnaletica, creando pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale.

Dato atto che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

Ravvisata la necessità di disporre affinché siano tagliate le siepi e le fronde degli alberi che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali e che occultino la visibilità;

Richiamati:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

A tutti i Sigg. proprietari/possessori/conduuttori di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere entro 30 gg dalla pubblicazione della presente:

1. AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
Comune di Celle di Bulgheria
Protocollo N. 0004144/2025 del 16/06/2025

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
- arrecano ogni altro danno e/o pregiudizio a parcheggi pubblici o di uso pubblico, piazze e strade pubbliche;
- ostruiscono la normale circolazione stradale;

2. A RIMUOVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI

- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

3. Di mantenere le aree pulite e ordinate attraverso una manutenzione periodica e comunque ogni qualvolta necessario;

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguite.

AVVERTE altresì che

contro il presente provvedimento può presentarsi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nei termini di sessanta giorni dalla data della notificazione, secondo la legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Responsabile del Procedimento è il Geom. Biagio Turso al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

DISPONE

La Trasmissione della presente ordinanza a:

1. alla Prefettura di Salerno protocollo.prefsa@pec.interno.it;
2. al Comando della Stazione dei Carabinieri di Torre Orsaia tso21119@pec.carabinieri.it;
3. all'Ufficio di Polizia Municipale;
4. Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione "Parco" di San Giovanni a Piro fsa42915@pec.carabinieri.it

Che per l'esecuzione sia data comunicazione del presente atto a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio on-line per 60 giorni.

INCARICA

al controllo gli agenti del Comando della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale addì 16/06/2025


IL SINDACO
Rag. Gino MAROTTA